

Deliberazione n. 26/2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 28 febbraio 2017

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Ravenna – Relazione 2016 sui risultati del piano di
razionalizzazione delle società partecipate**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la



trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' *"Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)"*;

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante *"Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)"*;

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna** il 22 marzo 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219 recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;


Vista l'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;


PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è specificamente trattato dei piani predisposti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dalla CCIAA di Ravenna, si è rilevato:

- L'incompletezza del piano di razionalizzazione che non ha considerato le società partecipate indirettamente;
- La presenza di partecipazioni societarie già in corso di liquidazione all'atto della predisposizione del piano (Retecamere scrl; Sviluppo territoriale della Provincia di Ravenna-Stepra scrl; Brisighella medioevale srl);
- La previsione della dismissione delle partecipazioni in Ravenna Terminal passeggeri srl, Società di area Terre di Faenza scrl, Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scrl, Parco della Salina di Cervia srl e Tecnoholding spa;
- La mancata previsione di misure idonee a contenere i costi di gestione delle società partecipate in quanto, per quasi tutte le società da mantenere, venivano indicate identiche e generiche misure di razionalizzazione che al momento della redazione del piano non erano ancora state richieste alle società;
- Il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, delle società: a) Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl, società strumentale espressamente costituita dalle camere di commercio per il perseguimento delle proprie attività istituzionali; in particolare la società ha un amministratore e risulta priva di dipendenti in difformità a quanto previsto dall'art.1, comma 611, lett. b), della legge n.190/2014; b) Porto intermodale di Ravenna Sapir spa, considerata coerente con le finalità istituzionali assegnate alle camere di commercio con la legge n. 580/93; c) Tecnoborsa, società consortile per azioni, mantenuta nella considerazione che "sussiste un nesso di strumentalità o, comunque, una conformità ai modelli legali di derivazione comunitaria"; d) Istituto nazionale ricerche turistiche- ISNART sapa, società del sistema camerale, mantenuta nella considerazione che si tratta di società *in house* secondo il modello di derivazione comunitaria per la quale non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato alla sua costituzione;
- La presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema*



camerale (Borsa merci telematica italiana scpa, Ecocerved scarl, Ic outsourcing scarl, Infocamere scpa, Istituto nazionale ricerche turistiche- ISNART scpa, Job camere srl, Retecamere scarl, Tecnoborsa scpa, Tecnoservicecamere scpa, Tecnoholding spa, Unioncamere Emilia Romagna servizi srl e Uniontrasporti scarl,) che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerale, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.



Inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione si era osservato, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016 che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 22 marzo 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti dalla quale, tra l'altro, emerge che relativamente alle partecipazioni da dismettere (**Ravenna Terminal passeggeri srl**, partecipata al 4 per cento, **Società di area Terre di Faenza scarl**, partecipata al 10,64 per cento, **Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scarl**, partecipata all'8,4 per cento, **Parco della Salina di Cervia srl**, partecipata all'8 per cento, e **Tecnoholding spa**, partecipata allo 0,18 per cento) l'asta pubblica per l'alienazione delle quote è andata deserta.

Conseguentemente sono state assunte le seguenti iniziative: a) per le quote di partecipazione alla società Ravenna Terminal passeggeri srl è stato esercitato il diritto di prelazione dal socio Bassani Ravenna srl che ne ha acquistato la proprietà dietro corrispettivo di euro 9.590,36, inferiore al valore di carico nel bilancio camerale; b) relativamente alla quota di partecipazione nella società Parco della Salina di Cervia srl l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione da parte dal socio di maggioranza Comune di Cervia non ha avuto

esito positivo in considerazione della differenza tra il prezzo di richiesto (corrispondente alla quota di capitale netto) e il prezzo offerto (corrispondente alla quota di capitale nominale). Allo stato, pertanto, l'Ente intende ritentare la vendita a soggetti terzi; c) quanto alla partecipazione nella Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scarl, si sta valutando l'esercizio del diritto recesso dal quale, tuttavia, potrebbe derivare una minusvalenza; d) relativamente alla Società di area Terre di Faenza scarl, si è pervenuti all'esclusione dell'Ente dalla compagine societaria compensando in tal modo il mancato rimborso della quota di capitale con la mancata corresponsione del contributo annuale per il 2015; e) con riferimento alla partecipazione in Tecnoholding spa, si sta operando per consentire alla società l'acquisto delle relative azioni.


Inoltre, con riferimento alle partecipazioni mantenute nel piano di razionalizzazione, la relazione dà conto di una nota inviata nel giugno 2015 alle società partecipate per invitarle ad adottare gli interventi necessari per il contenimento dei costi di funzionamento.

Relativamente alle partecipazioni non societarie, solo in parte inserite nel piano di razionalizzazione del 2015¹, la relazione non riferisce di alcuna misura di contenimento dei costi adottata. Al riguardo si deve osservare come la considerazione nel piano, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

Tanto premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinate dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Preliminarmente si rileva come debbano essere ora tenute presenti le

¹ Il piano di razionalizzazione include tra gli organismi societari il Consorzio della Pera dell'Emilia-Romagna e il Consorzio Pesca e Nettarina di Romagna (quest'ultimo partecipato anche dalla CCIAA di Forlì-Cesena, ora CCIAA della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che lo qualifica come organismo non societario) e non ricomprende l'Azienda speciale S.I.D.I. Eurosportello.



modificazioni apportate dal d.lgs. n. 219/2016 al comma 4 dell'art. 2 della legge n. 580/1993, in base alle quali per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio possono utilizzare anche lo strumento societario nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 175/2016, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Ciò implica che il ricorso a nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere non possano prescindere, tra l'altro, dalla valutazione di indispensabilità come declinata dall'art. 4, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 175/2016.

In via generale si deve osservare come le partecipazioni indirette non siano state considerate nel piano né ai fini ricognitivi, né ai fini degli interventi di razionalizzazione. Ciò si riflette conseguentemente sui contenuti della relazione attuativa.

In ordine alle partecipazioni indirette si deve ora considerare che la nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Va, inoltre, rilevato che la relazione sui risultati del piano di razionalizzazione non fornisce alcuna informazione in merito alle partecipazioni societarie già in corso di liquidazione all'atto della predisposizione del piano: **Retecamere scarl**, partecipata allo 0,06 per cento; **Sviluppo territoriale della Provincia di Ravenna-Stepra scarl**, partecipata al 48,51 per cento; **Brisighella medioevale srl**, partecipata al 3,31 per cento.

Al riguardo va specificamente segnalato come l'art. 24 del T.U. n. 175/2016 prescriva che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prevista ricognizione straordinaria.

Analoga osservazione va fatta anche con riguardo alle dismissioni già deliberate con il piano di razionalizzazione del 2015 e non ancora perfezionate concernenti le partecipazioni in Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scarl, Parco della Salina di Cervia srl e Tecnoholding spa.

Relativamente alle partecipazioni mantenute nel piano di razionalizzazione la relazione, come più sopra riportato, si limita a riferire dell'iniziativa assunta dall'Ente con nota del giugno 2015 per invitare le società ad adottare misure idonee a ridurre i costi di funzionamento senza dare conto di alcuna concreta azione realizzata dalle società.

Tutto ciò considerato,

tenuto conto del processo di riordino che interessa le camere di

commercio in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016, n.219, che condiziona le diverse scelte gestionali in relazione alle partecipazioni possedute;

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e considerazioni scaturite dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della prescritta revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.



DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 28 febbraio 2017.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 28 febbraio 2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

